

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 SETTEMBRE 2007, N. 52

#### Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 , articolo 44/bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

(Pubblicato nel B.U. 16 ottobre 2007, n. 42.)

#### Art. 1

(1) Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

impianti biogas	0,3 MW potenza nominale
impianto di riscaldamento da massa biologica	1 MW potenza nominale
Impianti di cogenerazione a biomassa	1 MW potenza elettrica nominale
impianti eolici	Nessuna limitazione
pannelli fotovoltaici (solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 2 su opere)	50 m <sup>2</sup> superficie pannelli
pannelli solari termici (solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 2 su opere) <a href="#">2)</a>	50 m <sup>2</sup> superficie pannelli

(2) Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.

(3) Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3.000 kW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area. [3\)](#)

#### Art. 2

(1) Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalle soglie dimensionali degli impianti possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno, in applicazione a o su opere ammesse in base ai piani ed alle disposizioni vigenti a condizione che non venga compromesso l'utilizzo corrispondente alla destinazione d'uso delle opere e delle aree salva la valutazione architettonica, paesaggistica ed in materia di tutela dei beni culturali.

### **Art. 3**

- (1) Impianti che superano le soglie di cui all'articolo 1 possono essere realizzati soltanto in zone produttive con destinazione particolare.
- (2) Le soglie non possono in nessun caso essere aggirate suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.
- (3) In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti sono da smantellare ed è da ripristinare lo stato originario.

### **Art. 4 (Abrogazione di norme)**

- (1) L'articolo 28/bis del decreto del presidente della provincia 23 febbraio 1998, n. 5 , è abrogato.
- (2) L'articolo 5 del decreto del presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34 , è abrogato.
- (3) Gli articoli 8 e 29 del decreto del presidente della provincia 23 febbraio 1998, n. 5 , sono abrogati. [4\)](#)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

[1\)](#) Pubblicato nel B.U. 16 ottobre 2007, n. 42.

[2\)](#) L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 novembre 2009, n. 49 .

[3\)](#) L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 ottobre 2008, n. 58 .

[4\)](#) Il comma 3 dell'art. 4 è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 21 ottobre 2008, n. 58 .